

# **Regolamento del Settore Arbitrale**

## **Indice**

### **TITOLO PRIMO**

#### **GENERALITÀ**

##### **CAPO I - GENERALITÀ**

**Art. 1 - Generalità**

**Art. 2 - Presenza obbligatoria degli Arbitri**

### **TITOLO SECONDO**

#### **ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ARBITRALE**

##### **CAPO I - ORGANIZZAZIONE**

**Art. 3 - Costituzione e scopi**

**Art. 4 - Autogoverno**

**Art. 5 - Organizzazione del settore arbitrale**

**Art. 6 - Requisiti per le cariche – Durata**

##### **CAPO II - ORGANIZZAZIONE CENTRALE**

**Art. 7 - Presidente della Commissione Arbitrale Federale**

**Art. 8 - Commissione Arbitrale Federale**

**Art. 9 - Compiti della Commissione Arbitrale Federale**

**Art. 10 - Segretario della Commissione Arbitrale Federale**

**Art. 11 - L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri**

**Art. 12 - Commissione Verifica Poteri**

**Art. 13 - Assemblea straordinaria. Integrazione della Commissione Arbitrale Federale**

**Art. 14 - Conferenza nazionale degli Arbitri**

##### **CAPO III - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**

**Art. 15 - Fiduciario Regionale degli Arbitri**

**Art. 16 - Compiti del Fiduciario Regionale degli Arbitri**

##### **CAPO IV - DESIGNAZIONI**

**Art. 17 - Norme comuni**

**Art. 18 - Designazioni di competenza Commissione Arbitrale Federale**

**Art. 19 - Designazioni di competenza del Fiduciario Regionale**

### **TITOLO TERZO**

#### **INQUADRAMENTO DEGLI ARBITRI**

##### **CAPO I - NORME COMUNI**

**Art. 20 - Qualifiche**

**Art. 21 - Albi e schedari**

**Art. 22 - Requisiti**

**Art. 23 - Incompatibilità**

**Art. 24 - Tesseramento**

##### **CAPO II - ARBITRI**

- Art. 25 - Arbitri**
- Art. 26 - Arbitri Regionali**
- Art. 27 - Arbitri Candidati Nazionali**
- Art. 28 - Arbitri Nazionali**
- Art. 29 - Arbitri FIDE e Arbitri Internazionali**

## **TITOLO QUARTO**

### **IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI**

#### **CAPO I - IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI**

- Art. 30 - Impiego degli Arbitri**
- Art. 31 - Sostituzione dell'Arbitro**

## **TITOLO QUINTO**

### **COMPITI DEGLI ARBITRI**

#### **CAPO I - COMPITI DEGLI ARBITRI**

- Art. 32 - Compiti dell'Arbitro**
- Art. 33 - Ausiliari dell'Arbitro**
- Art. 34 - Adempimenti prima dell'inizio delle gare**
- Art. 35 - Adempimenti durante lo svolgimento delle gare**
- Art. 36 - Adempimenti al termine delle gare**
- Art. 37 - Compiti atipici**

## **TITOLO SESTO**

### **RECLUTAMENTO, CORSI, ESAMI ATTIVITÀ**

#### **CAPO I - RECLUTAMENTO**

- Art. 38 - Reclutamento da parte del Fiduciario Regionale**
- Art. 39 - Obblighi degli Affiliati**

#### **CAPO II - CORSI**

- Art. 40 - Corsi d'esame**
- Art. 41 - Riunioni di aggiornamento**

#### **CAPO III - TIROCINIO, ESAMI, EVENTUALE COLLOQUIO**

- Art. 42 - Tirocinio**
- Art. 43 - Esami per il passaggio alle varie qualifiche**

#### **CAPO IV - ATTIVITÀ**

- Art. 44 - Arbitri inattivi**
- Art. 45 - Cancellazione dagli Albi**
- Art. 46 - Reiscrizione negli Albi e riammissione in attività**
- Art. 47 - Revisione annuale degli Albi**

## **TITOLO SETTIMO**

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI**

#### **CAPO I - DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI**

- Art. 48 - Tessera di riconoscimento**
- Art. 49 - Accettazione o rinuncia della designazione**
- Art. 50 - Divisa e distintivo**
- Art. 51 - Benemerienze**

- Art. 52 - Condotta**
- Art. 53 - Doveri degli Arbitri**
- Art. 54 - Diritti e benefici dell'Arbitro**
- Art. 55 - Rimborsi delle spese**

## **TITOLO OTTAVO**

### **GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE**

#### **CAPO I - GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE**

- Art. 56 - Giurisdizione tecnica e disciplinare**
- Art. 57 - Provvedimenti tecnici**
- Art. 58 - Provvedimenti disciplinari a carico degli Arbitri**
- Art. 59 - Comunicazione di provvedimenti**

## **TITOLO NONO**

### **DOCUMENTAZIONE**

#### **CAPO I - DOCUMENTAZIONE**

- Art. 60 - Documenti comuni**
- Art. 61 - Documenti particolari per i Campionati Nazionali a Squadre**
- Art. 62 - Documenti particolari per le manifestazioni individuali**
- Art. 63 - Penalità**

## **TITOLO PRIMO – GENERALITÀ**

### **CAPO I – GENERALITÀ**

#### **Art. 1 – Generalità**

1. Gli Arbitri costituiscono una classe di tesserati della FSI a cui è demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche.
2. Mansioni, compiti ed organizzazione degli Arbitri sono specificate nel regolamento del gioco degli scacchi FIDE, nello statuto della FSI, nel presente regolamento e negli altri regolamenti federali.
3. Gli Arbitri, nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono del loro operato all'organizzazione centrale e periferica del settore arbitrale, ferme restando le attribuzioni degli organi di giustizia e del Consiglio Federale (CF).

#### **Art. 2 – Presenza obbligatoria degli Arbitri**

1. Ogni manifestazione agonistica deve essere diretta da un Arbitro per tutta la sua durata, salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico Federale (RTF) e dai singoli regolamenti che consentono che la competizione non sia diretta da un Arbitro.
2. Agli effetti delle funzioni arbitrali, gli Arbitri hanno pieni poteri, nei limiti stabiliti dai regolamenti, indipendentemente dalla loro categoria e qualifica.

## **TITOLO SECONDO - ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ARBITRALE**

### **CAPO I – ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 3 – Costituzione e scopi**

1. Per la gestione dell'attività arbitrale della federazione è costituito il settore arbitrale, retto dalla Commissione Arbitrale Federale (CAF). Il settore assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare delle manifestazioni agonistiche, nonché il reclutamento, la formazione e la gestione dei quadri arbitrali federali, nei limiti di quanto previsto dai singoli regolamenti, ferme restando le attribuzioni degli organi di giustizia e del CF.

#### **Art. 4 – Autogoverno**

1. Il settore arbitrale, nell'ambito dello statuto e dei regolamenti della FSI, si autogoverna ed è autonomo per quanto concerne:
  - a) le nomine nell'ambito del settore;
  - b) l'organizzazione generale del settore;

- c) il reclutamento, la qualificazione e l'inquadramento degli Arbitri;
- d) l'impiego degli Arbitri;
- e) la giurisdizione tecnica degli Arbitri nell'esercizio dell'attività tipica;
- f) l'organizzazione e la gestione dell'attività atipica.

#### **Art. 5 – Organizzazione del settore arbitrale**

1. L'organizzazione del settore arbitrale si distingue in centrale e periferica.
2. Costituiscono l'organizzazione centrale:
  - a) il presidente della CAF;
  - b) la CAF;
  - c) l'Assemblea Nazionale degli Arbitri;
  - d) la Conferenza Nazionale degli Arbitri.
3. Costituiscono l'organizzazione periferica:
  - a) i Fiduciari Regionali degli Arbitri.

#### **Art. 6– Requisiti per cariche – Durata**

1. La carica di dirigente del settore quale componente della CAF può essere ricoperta solo da Arbitri tesserati che si trovino nelle condizioni di eleggibilità previste dallo Statuto Federale.
2. Le cariche hanno durata di un quadriennio in coincidenza con il ciclo olimpico del Comitato Internazionale Olimpico.
3. Nel caso di nomina infra-quadriennale, la durata in carica è limitata al residuo del quadriennio in corso.

### **CAPO II – ORGANIZZAZIONE CENTRALE**

#### **Art. 7– Presidente della Commissione Arbitrale Federale**

1. Il Presidente della CAF è scelto fra i componenti della CAF ed eletto dagli stessi in una seduta immediatamente successiva all'elezione dei componenti della CAF. Le elezioni del Presidente si svolgono a scrutinio segreto.

Nella prima votazione s'intende eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

2. Il Presidente:

- a) convoca almeno due volte l'anno e presiede le riunioni della CAF, per le quali redige l'ordine del giorno;
- b) dà attuazione alle decisioni assunte dalla CAF;
- c) convoca l'Assemblea Nazionale degli Arbitri;
- d) convoca la Conferenza Nazionale degli Arbitri;
- e) propone alla CAF la nomina del segretario della stessa;
- f) cura i rapporti con la presidenza, il CF e gli altri organi della FSI;

g) prende decisioni d'urgenza, salva successiva ratifica della CAF, che deve essere sollecitamente convocata al riguardo;

h) ha facoltà di delegare, per specifiche funzioni, le proprie prerogative ad altro componente della CAF.

3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento, dal componente della CAF più anziano in esercizio e, fra egualmente anziani, il maggiore di età.

### **Art. 8 – Commissione Arbitrale Federale**

1. La CAF è composta da cinque componenti, eletti dall'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri.

2. La CAF ha autonomia funzionale, ma risponde al CF del funzionamento e dell'efficienza del settore.

3. Le riunioni della CAF sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti tra cui il Presidente o chi lo sostituisce; essa delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

4. La CAF può delegare a uno o a più dei propri componenti l'espletamento di determinate funzioni o l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla deliberazione della Commissione, fermo restando che le materie di cui all'art. 9 devono essere sottoposte alla delibera finale della Commissione.

5. Coloro che intendono candidarsi per l'elezione a membro della CAF devono porre formale candidatura nelle forme e nei termini indicati dall'art. 11.5 del presente regolamento.

### **Art. 9 – Compiti della Commissione Arbitrale Federale**

1. La CAF:

a) dirige e controlla tutta l'attività del settore, emanando circolari esplicative;

b) propone al CF modifiche o integrazioni del presente regolamento e delle disposizioni di attuazione;

c) nomina a maggioranza relativa il Segretario, su proposta del Presidente;

d) redige annualmente una relazione sul funzionamento e l'attività del settore e la sottopone al CF;

e) predispone il programma di attività per l'anno successivo, corredato dalle relative previsioni di spesa, da sottoporre per la necessaria approvazione al CF;

f) propone al CF i nominativi di Arbitri particolarmente meritevoli per l'eventuale assegnazione da parte dell'assemblea FSI della qualifica di soci benemeriti;

- g) indice, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di celebrazione dei giochi olimpici estivi, l'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri e ne stabilisce ordine del giorno, data, ora e luogo di effettuazione, unitamente alla composizione della Commissione Verifica Poteri. L'indizione deve essere tempestivamente comunicata al Presidente Federale e deve avvenire almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'assemblea. Con le stesse modalità avviene l'indizione di eventuali assemblee straordinarie richieste per elezioni integrative dei componenti elettivi della CAF;
- h) indice annualmente la Conferenza Nazionale degli Arbitri e ne stabilisce ordine del giorno, data, ora e luogo di effettuazione. L'indizione deve avvenire almeno 50 giorni prima della data stabilita per la conferenza;
- i) controlla e coordina l'organizzazione periferica del settore;
- j) cura la tenuta degli albi degli Arbitri, adottando i provvedimenti relativi ai movimenti dei quadri;
- k) nomina le commissioni esaminatrici per passaggio di categoria arbitrale;
- l) ratifica, o respinge con motivazione scritta, le promozioni proposte a seguito di corsi ed esami;
- m) organizza convegni e corsi di aggiornamento;
- n) sceglie gli Arbitri da inviare a convegni ed a corsi che si svolgono all'estero, al fine di adeguare la categoria a livelli internazionali;
- o) designa gli Arbitri per le manifestazioni di propria competenza a norma dell'art. 18;
- p) sottopone al CF i nominativi degli Arbitri da proporre alla FIDE per la promozione alle categorie arbitrali internazionali, corredando la proposta di tutti i dati richiesti;
- q) predispone ogni anno gli elenchi da inviare alla FIDE per l'assegnazione alle fasce di merito;
- r) tramite la FSI, propone terne di Arbitri con titoli FIDE per la direzione di manifestazioni indette dagli organismi internazionali;
- s) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
- t) adotta provvedimenti tecnici nei confronti degli Arbitri;
- u) aggiorna, anche su proposta dei Fiduciari Regionali degli arbitri, la classifica operativa degli Arbitri;
- v) valuta il software per la gestione dei tornei; i prodotti ritenuti idonei sono inseriti nel sito del settore arbitrale;
- w) nomina i Fiduciari Regionali degli arbitri.

## **Art. 10 – Segretario della Commissione Arbitrale Federale**

1. La CAF nomina il proprio Segretario su proposta del Presidente. Se nominato al di fuori dei componenti, partecipa alle riunioni della CAF senza diritto di voto.
2. Il Segretario redige il verbale delle riunioni firmandolo congiuntamente con il Presidente.
3. Il Segretario, sia se nominato tra i componenti della commissione medesima, sia se nominato al di fuori di essi, svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.
4. Il Segretario, se nominato al di fuori dei componenti della commissione medesima, soggiace alle norme di requisiti e durata previste per i componenti della CAF all'Art. 6.

### **Art. 11 – L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri**

1. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri, da svolgersi entro i termini previsti dall'Art. 9, viene convocata dal Presidente della CAF in carica, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente Federale.
2. La convocazione dovrà essere spedita a tutti gli aventi diritto al voto al momento della convocazione ed alla FSI almeno 45 giorni prima della data fissata tramite posta elettronica con risposta certificante il ricevimento da parte degli Arbitri e posta ordinaria con raccomandata A.R. per coloro che non utilizzino la posta elettronica o non comunichino il ricevimento entro 96 ore dalla spedizione. L'avviso dovrà contenere data, ora, luogo, ordine del giorno, composizione della Commissione Verifica Poteri e termine per la presentazione delle candidature. L'elenco aggiornato degli Arbitri ammessi con diritto di voto sarà pubblicato sul sito del settore arbitrale. Nell'ordine del giorno dovranno essere indicati tutti gli argomenti che saranno oggetto di discussione assembleare.
3. Elettorato attivo. Partecipano all'assemblea con diritto di voto tutti gli Arbitri in regola con il tesseramento, inseriti negli Albi da almeno 12 mesi, che nei 12 mesi precedenti l'assemblea, con decorrenza dalla data di tesseramento, abbiano svolto attività arbitrale documentata tipica o atipica. Ogni Arbitro ha diritto a un voto.
4. Elettorato passivo. Possono candidarsi alla carica di componenti della CAF tutti gli arbitri che, in aggiunta ai requisiti di cui al precedente comma 11.3, siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto federale.
5. Candidature. Le candidature, da porsi per iscritto, dovranno pervenire alla segreteria federale almeno 20 giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso certificante di ricevimento e dovranno essere corredate di dichiarazione rilasciata dal candidato sul possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 11.4.

6. Compilazione della lista dei candidati. Scaduti i termini prescritti, il segretario federale provvede alla compilazione della lista elencando i candidati in ordine alfabetico; provvede altresì, entro i successivi 5 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, a renderla pubblica con comunicati ufficiali o altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione. La lista aggiornata e definitiva verrà consegnata al presidente dell'assemblea, il quale ne darà lettura in aula. Copie dell'elenco dovranno essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione. Eventuali contestazioni alla stesura della lista dei candidati saranno risolte con le procedure previste dai regolamenti federali in vigore.

7. Ricorso per omessa attribuzione del diritto di voto. Gli arbitri aventi diritto al voto possono avanzare ricorso alla CAF, tramite il segretario federale, avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale di cui al precedente comma 2 in caso di omessa o errata attribuzione di voto. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 10 giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea, con atto sottoscritto dall'interessato. I ricorsi sono esaminati dalla CAF che, in base ai risultati dell'indagine, compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti e dei candidati, con l'indicazione delle variazioni apportate e dei reclami respinti. Le decisioni della CAF, in merito al diritto di voto, sono definitive.

8. Partecipazione e deleghe. All'assemblea ordinaria elettiva hanno diritto di partecipare gli Arbitri di cui al precedente comma 3. È preclusa, comunque, la partecipazione a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica, sospensione o inibizione in corso di esecuzione. È ammesso il rilascio di delega scritta del diritto di voto. Ogni Arbitro con diritto di voto può essere portatore di deleghe di altri Arbitri nel numero massimo di una.

9. Intervengono alle assemblee, senza diritto di voto, gli Arbitri non aventi diritto al voto in base a quanto disposto dal precedente comma 3, nonché gli Arbitri in posizione di aspettativa, gli eventuali invitati dalla CAF e gli organi centrali della FSI.

10. Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Arbitri aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, di almeno un quarto degli Arbitri aventi diritto a voto.

11. Le assemblee deliberano validamente con la maggioranza dei voti espressi.

12. Le elezioni dei membri della CAF devono essere effettuate con votazioni a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere. Le preferenze espresse per chi non sia candidato sono nulle.

13. L'assemblea nomina un presidente che la dirige, e un segretario che ne redige il verbale, nonché la Commissione Scrutinio composta da tre membri proposti dall'assemblea ed eletti per acclamazione. La Commissione Scrutinio ha il compito di conteggiare i voti, assistendo il Presidente in qualunque tipo di votazione sia dal medesimo indetta. Gli scrutatori collaborano con il Presidente ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.

14. Per i compiti degli organi assembleari deve farsi riferimento alla disciplina prevista per l'Assemblea Federale.

### **Art. 12 – Commissione Verifica Poteri**

1. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di provvedere alla verifica dell'identità dei partecipanti e della legittimazione a rappresentare gli aventi diritto al voto. La segreteria federale provvederà a fornire ai componenti la commissione verifica poteri sia l'elenco degli aventi diritto a voto sia l'elenco di quelli comunque ammessi ad assistere. La commissione è organo permanente dell'assemblea, si insedia almeno un'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

2. La Commissione Verifica Poteri è costituita da almeno tre componenti nominati dalla CAF nel momento in cui indice l'assemblea.

3. La Commissione Verifica Poteri è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei membri nominati; in tal caso, se è assente il presidente della Commissione Verifica Poteri, ne assume la presidenza il membro più anziano presente.

4. Se al momento dell'insediamento non sono presenti tutti i membri nominati, il Presidente della CAF o persona da questi delegata nomina seduta stante i membri mancanti affinché sia costituito un collegio di almeno tre membri, scegliendoli insindacabilmente fra i presenti che dimostrino di essere tesserati come Arbitri.

5. La presidenza della commissione così formata spetta al più anziano dei nominati originariamente se almeno uno di essi è presente, altrimenti il presidente che provvede alla nomina sul posto dei sostituti sceglie anche il presidente della Commissione Verifica Poteri; gli assenti sostituiti che giungano sul posto dopo che la loro sostituzione è avvenuta non possono più far parte della Commissione Verifica Poteri.

6. Non può far parte della Commissione Verifica Poteri alcun candidato alle cariche elettive di competenza dell'assemblea per la quale la Commissione Verifica Poteri stessa è nominata; nel caso si verifichi tale incompatibilità, la decadenza da componente la Commissione Verifica Poteri è immediata appena l'incompatibilità si rende manifesta

e la sostituzione dei membri decaduti è di competenza del presidente che provvede alla nomina dei sostituti.

7. La Commissione Verifica Poteri esamina i titoli di ammissione dei membri dell'assemblea, ossia dei partecipanti con diritto di voto, attenendosi unicamente alle risultanze degli elenchi ufficiali definitivi. Esamina altresì la regolarità delle deleghe rilasciate, in base a quanto stabilito dal presente Regolamento.

8. Il presidente della Commissione Verifica Poteri ha il potere di disciplinare i lavori preliminari dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative ritenute atte allo scopo, inclusa la costituzione di un servizio d'ordine se non predisposto; tali poteri disciplinari sono assunti dal presidente dell'assemblea appena egli ne dichiara aperti i lavori.

### **Art. 13 – Assemblea straordinaria. Integrazione della Commissione Arbitrale Federale**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria:

- a) nei casi previsti dai successivi commi 3 e 4;
- b) a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto;
- c) a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla maggioranza assoluta dei componenti la commissione.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'ordine del giorno sarà predisposto dai proponenti.

2. Nell'ipotesi di vacanza, per qualsiasi motivo, di uno o due componenti della commissione si procederà alla sostituzione chiamando a far parte della commissione il primo o i primi due dei non eletti nell'ultima assemblea ordinaria effettuata, purché abbiano conseguito almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.

3. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo la procedura suesposta l'elezione del consigliere mancante viene effettuata nel corso di un'assemblea nazionale straordinaria degli Arbitri da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.

4. L'assemblea straordinaria dovrà comunque essere celebrata nei casi in cui venga meno la metà più uno dei componenti della commissione eletti nell'ultima assemblea ordinaria.

5. I componenti della CAF decadono in caso di mancato rinnovo del tesseramento arbitrale alla FSI e negli altri casi indicati dal Regolamento Organico Federale.

### **Art. 14 – Conferenza Nazionale degli Arbitri**

1. La Conferenza Nazionale degli Arbitri è un organismo consultivo che ha il fine di dibattere i problemi del settore, confrontare le diverse

esperienze, sia nazionali o internazionali che locali, di uniformare metodi e criteri di gestione dell'attività e di formulare segnalazione al CF su modifiche regolamentari ritenute utili alla migliore conduzione delle gare e del settore arbitrale. Essa è composta:

- a) dagli Arbitri;
- b) dai Fiduciari Regionali degli Arbitri;
- c) da eventuali esperti invitati dalla CAF;
- d) ai lavori della Conferenza possono intervenire gli organi centrali della FSI.

2. Le convocazioni, a firma del Presidente della CAF, devono essere inviate a tutti gli Arbitri e alla FSI almeno 30 giorni prima della data stabilita e dovranno riportare il luogo, la data e l'ora di svolgimento nonché l'ordine del giorno.

3. La conferenza è presieduta dal Presidente della CAF; funge da segretario il Segretario della stessa, che redige il verbale delle riunioni, firmandolo congiuntamente con il Presidente, lo invia al Presidente Federale e alla segreteria federale, che lo pubblica sul sito del settore arbitrale.

### **CAPO III – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**

#### **Art. 15 – Fiduciario Regionale degli Arbitri**

1. Entro 60 giorni dalla data dell'Assemblea Ordinaria, sentito il parere degli arbitri della regione e del comitato o delegato regionale di competenza, la CAF nomina per il quadriennio olimpico il Fiduciario Regionale tra gli Arbitri attivi della Regione di appartenenza di categoria superiore ad arbitro regionale.

2. Le Regioni in cui siano presenti meno di 3 Arbitri attivi, o in cui siano presenti solo arbitri di categoria regionale, saranno temporaneamente accorpate a una regione limitrofa; entro 60 giorni dalla rimozione delle condizioni che hanno causato l'accorpamento la CAF nominerà il Fiduciario Regionale tra gli Arbitri della Regione di appartenenza.

3. Il Fiduciario Regionale degli Arbitri:

a) partecipa alle riunioni del Comitato Regionale, con parere consultivo;

b) assolve i compiti di cui al successivo articolo 16.

4. Il Fiduciario Regionale può essere revocato dalla CAF se colpito da sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 58, più gravi dell'ammonizione, o per gravi inadempimenti nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Al termine del mandato, il Fiduciario Regionale degli arbitri, pur formalmente decaduto, resta in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Fiduciario Regionale.

## **Art. 16 – Compiti del Fiduciario Regionale degli Arbitri**

1. Il Fiduciario Regionale degli Arbitri:

- a) organizza e gestisce l'attività arbitrale della Regione;
- b) invia annualmente al comitato o delegato regionale di appartenenza e alla CAF una previsione dell'attività nella Regione;
- c) presenta annualmente alla CAF una relazione sull'attività svolta dalla Regione;
- d) propone alla CAF per la promozione ad Arbitro Regionale i nominativi che hanno superato corsi e tirocinio per l'acquisizione di tale qualifica;
- e) segnala alla CAF i nominativi degli Arbitri Regionali della propria Regione che in base al tirocinio effettuato sono da ritenersi idonei per l'ammissione ai corsi ed agli esami per Arbitro Candidato Nazionale;
- f) segnala alla CAF i nominativi degli Arbitri Candidati Nazionali della propria Regione che in base al tirocinio, ai corsi di aggiornamento ed agli esami effettuati sono da ritenersi idonei per l'ammissione ai corsi per Arbitro Nazionale;
- g) aggiorna gli albi regionali degli Arbitri;
- h) tiene uno schedario delle prestazioni degli Arbitri della Regione e trasmette a fine anno alla CAF un prospetto riassuntivo in cui siano espresse, per ciascun elemento, la valutazione e la segnalazione per eventuali premi;
- i) indice, d'intesa e con l'approvazione del comitato o delegato regionale di appartenenza, corsi per Arbitro Regionale e corsi per Arbitro Candidato Nazionale, e riunioni di aggiornamento;
- j) controlla l'operato degli Arbitri in tutte le manifestazioni che si svolgono nella Regione;
- k) designa gli Arbitri nelle manifestazioni di propria competenza, a norma dell'art. 19;
- l) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
- m) per le gare che si svolgono nella propria Regione: 1) comunica alla CAF le decisioni tecniche d'urgenza prese per supplire a mancanze tecniche degli Arbitri appartenenti alla propria Regione affinché essa possa prendere gli opportuni provvedimenti; 2) segnala alla CAF eventuali mancanze tecniche di Arbitri appartenenti a Regioni diverse dalla propria;
- n) propone alla CAF i nominativi degli Arbitri meritevoli per l'assegnazione di riconoscimenti;
- o) mantiene rapporti frequenti con la CAF.

## **CAPO IV – DESIGNAZIONI**

### **Art. 17 – Norme comuni**

1. La CAF e il Fiduciario Regionale degli Arbitri effettuano le designazioni degli Arbitri per le manifestazioni di rispettiva competenza.
2. L'Arbitro non può essere designato per eventi che si svolgono contemporaneamente, a meno che non facciano parte della stessa manifestazione e si tengano nella stessa sede.
3. È richiesto agli arbitri di indicare preventivamente la propria disponibilità ad arbitrare le singole manifestazioni.
4. I componenti della CAF non potranno essere designati per le manifestazioni di competenza CAF, salvo esplicita deroga concessa dal Presidente Federale o in sua vece dal Segretario Generale; il Fiduciario Regionale non potrà essere designato per le manifestazioni di propria competenza, salvo esplicita deroga concessa dal Presidente della CAF.
5. Le designazioni effettuate devono essere comunicate per iscritto sia all'Arbitro designato che all'Ente organizzatore od ospitante la manifestazione; inoltre le designazioni effettuate dalla CAF devono essere comunicate anche al Fiduciario Regionale di appartenenza del designato e al Fiduciario Regionale della Regione in cui si svolge la gara.
6. Ogni designazione deve essere annotata nella scheda personale dell'arbitro, a cura del designante.
7. Negli incontri intersociali dei campionati nazionali a squadre, non può essere designato Arbitro un tesserato di uno dei due affiliati interessati.

#### **Art. 18 – Designazioni di competenza della Commissione Arbitrale Federale**

1. Salvo quanto previsto dai regolamenti federali, sono di competenza della CAF le designazioni degli Arbitri relative a:
  - a) tutte le manifestazioni potenzialmente valide per il conseguimento di norme per titoli internazionali da parte dei partecipanti alle gare, fatta eccezione per i tornei sociali;
  - b) semifinali e finali dei campionati nazionali individuali;
  - c) i campionati nazionali a squadre, con esclusione della serie Promozione;
  - d) le manifestazioni finali di competizioni nazionali giovanili;
  - e) le manifestazioni con sede di gioco itinerante non riconducibile a una singola Regione.
2. la CAF può riservarsi la designazione per altre manifestazioni di particolare importanza per la cui designazione sarebbe competente il Fiduciario Regionale, così come può delegare il Fiduciario Regionale per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

#### **Art. 19 – Designazioni di competenza del Fiduciario Regionale**

1. Salvo quanto previsto dai regolamenti federali, sono di competenza del Fiduciario Regionale le designazioni degli Arbitri relative alle manifestazioni la cui tipologia non rientri tra quelle indicate all'art. 18.1.
2. Il Fiduciario Regionale può, altresì, essere delegato dalla CAF per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

## **TITOLO TERZO - INQUADRAMENTO DEGLI ARBITRI**

### **CAPO I – NORME COMUNI**

#### **Art. 20 – Qualifiche**

1. Gli Arbitri della FSI hanno le seguenti qualifiche:
  - a) Arbitri Regionali;
  - b) Arbitri Candidati Nazionali;
  - c) Arbitri Nazionali;
  - d) Arbitri FIDE;
  - e) Arbitri Internazionali.
2. I titoli di Arbitro Regionale, Arbitro Candidato Nazionale e Arbitro Nazionale sono assegnati dalla CAF. I titoli di Arbitro FIDE e Arbitro Internazionale vengono conferiti dalla FIDE, su proposta della FSI e previa esibizione di documentazione idonea.

#### **Art. 21 – Albi e schedari**

1. Gli Arbitri sono iscritti nell'albo nazionale, tenuto dalla CAF, e negli albi regionali, tenuti dai Fiduciari Regionali.
2. Gli iscritti nell'albo nazionale sono di diritto iscritti nell'albo della regione di residenza.
3. Per le prestazioni degli Arbitri viene tenuto apposito schedario:
  - a) dalla CAF per gli Arbitri con qualifica nazionale, FIDE e Internazionale;
  - b) dai Fiduciari Regionali per tutti gli Arbitri iscritti nelle rispettive Regioni.

#### **Art. 22 – Requisiti**

1. Possono essere iscritti negli albi i tesserati che possiedano i requisiti indicati dall'art. 39.1 dello statuto federale.
2. La CAF e il Fiduciario Regionale di competenza si riservano di chiedere agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.

#### **Art. 23 – Incompatibilità**

1. La qualifica di Arbitro attivo è incompatibile con le cariche federali e sociali.

2. Le cariche di dirigenti centrali e periferici del settore degli Arbitri sono incompatibili fra loro, e quindi non cumulabili.
3. Pur non essendovi incompatibilità tra la qualifica di Arbitro e quella di giocatore o di organizzatore, vi è l'assoluto divieto per un Arbitro di una gara di esserne al contempo partecipante o di assumerne responsabilità organizzative.
4. Pur non essendovi incompatibilità tra la qualifica di Arbitro e quella di istruttore, vi è il divieto per un Arbitro di essere direttore di una gara valida per l'assegnazione di titoli provinciali, regionali o nazionali giovanili alla quale prendano parte suoi allievi.

#### **Art. 24 – Tesseramento**

Il tesseramento degli Arbitri avviene individualmente presso la segreteria federale, eventualmente tramite società affiliate avvalendosi della modulistica predisposta dalla FSI, o tramite il Fiduciario Regionale della Regione di appartenenza.

### **CAPO II – ARBITRI**

#### **Art. 25 – Arbitri**

1. Per ottenere la qualifica di Arbitro e l'iscrizione all'albo è necessario avere i requisiti indicati nell'art. 22 e superare gli esami previsti per le varie qualifiche.

#### **Art. 26 – Arbitri Regionali**

1. La qualifica di Arbitro Regionale e la relativa iscrizione all'albo si ottengono dopo aver superato l'esame al termine di un apposito corso autorizzato dalla CAF, i cui esiti siano stati ratificati dalla CAF.
2. Gli Arbitri Regionali sono abilitati ad arbitrare sull'intero territorio nazionale, quali direttori di gara o arbitri principali:
  - a) manifestazioni che non contemplino promozioni o variazioni nella graduatoria internazionale Elo FIDE o nella graduatoria Elo Italia;
  - b) tornei rapid e blitz, anche se omologati per le relative graduatorie FIDE;
  - c) quelle manifestazioni, anche se valide per le variazioni nella graduatoria internazionale Elo FIDE o nella graduatoria Elo Italia, per le quali i regolamenti FSI ne prevedano in via generale la possibilità di impiego su deroga concessa dalla CAF o dal Fiduciario Regionale competente.
3. La collaborazione degli Arbitri Regionali in altri tipi di manifestazione è ammessa sotto la responsabilità di Arbitri delle categorie superiori.
4. Dopo due anni di iscrizione all'albo e di effettivo svolgimento dell'attività arbitrale e previa valutazione delle competenze acquisite, un Arbitro Regionale può essere autorizzato in deroga, dalla CAF o dal

Fiduciario regionale competente, a dirigere in qualità di arbitro principale manifestazioni valide per le variazioni nella graduatoria internazionale Elo FIDE o nella graduatoria Elo Italia, purché si tratti di manifestazioni di non più di sei turni e di rilevanza locale.

### **Art. 27 – Arbitri Candidati Nazionali**

1. Si ottiene la qualifica di Arbitro Candidato Nazionale su proposta del Fiduciario Regionale degli arbitri corredata da certificazione di partecipazione al relativo corso, con superamento dell'esame previsto, e successiva ratifica da parte della CAF, e da idonea documentazione dell'attività svolta negli ultimi due anni.

2. Per ottenere la qualifica prevista dall'art. 20.1 lett. b), il candidato oltre al superamento dell'esame previsto deve aver effettuato un adeguato tirocinio mediante la partecipazione ad almeno 4 tornei nazionali validi per l'Elo Italia/FIDE standard, come collaboratore di almeno due Arbitri principali, con relazione favorevole dell'Arbitro principale, la cui qualifica deve essere almeno Arbitro Nazionale.

3. Gli Arbitri Candidati Nazionali sono abilitati ad arbitrare sull'intero territorio nazionale tutte le manifestazioni che possono essere dirette da Arbitri di categoria inferiore, nonché manifestazioni per le quali siano previste variazioni nella graduatoria nazionale e internazionale purché abbiano meno di sette turni.

Possono arbitrare altre manifestazioni solo se previsto dai regolamenti per le designazioni o su espressa deroga del Presidente della CAF. La loro collaborazione in altri tipi di manifestazione è ammessa sotto la responsabilità di Arbitri delle categorie superiori.

### **Art. 28 – Arbitri Nazionali**

1. La qualifica di Arbitro Nazionale si ottiene con la partecipazione al corso per tale qualifica e con superamento dell'esame previsto e successiva ratifica da parte della CAF. Il candidato è ammesso a detto corso a seguito di domanda con documentata attività svolta negli ultimi tre anni. La CAF può inoltre disporre che la qualifica possa essere conseguita con il superamento di apposito esame davanti ad una commissione esaminatrice nominata dalla CAF stessa.

2. Gli Arbitri Nazionali sono abilitati ad arbitrare sull'intero territorio nazionale tutte le manifestazioni che possono essere dirette da Arbitri di categoria inferiore, nonché manifestazioni per le quali siano previste variazioni nella graduatoria nazionale e internazionale. La loro collaborazione in altri tipi di manifestazione è ammessa sotto la responsabilità di Arbitri delle categorie superiori.

3. Un Arbitro Nazionale può essere ritenuto idoneo dalla CAF a dirigere manifestazioni di interesse internazionale, pur senza il possesso di

adeguato titolo, purché ciò non sia in contrasto con le disposizioni FIDE.

### **Art. 29 – Arbitri FIDE e Arbitri Internazionali**

1. Gli Arbitri Nazionali possono ottenere le qualifiche di Arbitro FIDE, e gli Arbitri FIDE quella di Arbitro Internazionale, soddisfacendo i requisiti previsti dal regolamento FIDE.
2. La qualifica viene deliberata dagli organi competenti della FIDE su richiesta del CF della FSI.
3. Gli Arbitri FIDE e Internazionali sono abilitati ad arbitrare:
  - a) sull'intero territorio nazionale, senza limitazioni di sorta, tutte le manifestazioni approvate dalla FSI;
  - b) in campo internazionale le manifestazioni approvate dagli organismi internazionali.

## **TITOLO QUARTO - IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI**

### **CAPO I – IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI**

#### **Art. 30 – Impiego degli Arbitri**

1. In tutte le manifestazioni agonistiche la cui effettuazione sia subordinata alle autorizzazioni degli Organismi della FSI è obbligatoria la presenza dell'Arbitro nei limiti di quanto previsto dal regolamento tecnico federale.
2. L'Arbitro designato disponibile e presente non può essere ricusato.
3. Per tutta la durata della manifestazione l'Arbitro dovrà essere in possesso di idoneo tesseramento per la qualifica, e in possesso di licenza FIDE laddove previsto.

#### **Art. 31 – Sostituzione dell'Arbitro**

1. Se l'Arbitro unico designato risulta assente all'orario fissato per le operazioni preliminari oppure è impedito successivamente nel corso della manifestazione, l'affiliato organizzatore deve immediatamente informare il designatore per **richiedere l'eventuale** autorizzazione a rintracciare altro Arbitro per la sostituzione, il cui nominativo dovrà essere comunicato in giornata al designatore.
2. L'Arbitro sostituito assume la direzione della manifestazione, a meno che l'Arbitro principale sopraggiunga prima dell'inizio del primo incontro; in questo caso le operazioni già effettuate non si ripetono, salvo necessari completamenti o correzioni.
3. Nel caso di manifestazione arbitrata da più Arbitri, se l'assente è l'Arbitro principale le sue funzioni saranno ricoperte dall'Arbitro con qualifica maggiore e, a parità di qualifica, più anziano di età.

4. Nel caso in cui non venga rintracciato altro Arbitro per sostituire il titolare assente o impedito, e non è presente alcun Arbitro, la manifestazione non può avere inizio o non può proseguire.

## **TITOLO QUINTO - COMPITI DEGLI ARBITRI**

### **CAPO 1 – COMPITI DEGLI ARBITRI**

#### **Art. 32 – Compiti dell'Arbitro**

1. L'Arbitro, oltre ai compiti fissati dai regolamenti del gioco degli scacchi, deve osservare le disposizioni che seguono per tutte le fasi della manifestazione nella quale è impegnato.
2. Il giudizio dell'Arbitro è inappellabile per quanto concerne l'interpretazione delle regole degli scacchi.

#### **Art. 33 – Ausiliari dell'Arbitro**

1. L'organizzatore della manifestazione può mettere a disposizione dell'arbitro uno o più tesserati in qualità di ausiliari, prima e durante la gara, nell'approntare la sala di gioco e nell'esecuzione delle altre incombenze di carattere operativo, ivi compresa la segnalazione all'Arbitro di eventuali comportamenti anomali durante il gioco, e materiale di cui agli articoli 34 e 35, che non possono comunque prendere decisioni di carattere regolamentare o tecnico.

#### **Art. 34 – Adempimenti prima dell'inizio delle gare**

1. L'Arbitro una volta accettata la designazione, deve:
  - a) prendere contatto con l'ente organizzatore per ogni informazione ritenuta utile ai fini di un'ordinata preparazione allo svolgimento dei compiti;
  - b) prendere visione del regolamento approvato della manifestazione;
  - c) disporre il proprio arrivo sul luogo della manifestazione con adeguato anticipo rispetto all'orario fissato per le operazioni preliminari.
2. Appena giunto sul luogo della manifestazione, l'Arbitro procede come segue:
  - a) si qualifica e prende contatto con l'ente organizzatore, lasciandogli un proprio recapito per reperibilità;
  - b) esegue, assieme ai responsabili dell'ente organizzatore, un sopralluogo sulla sede di gioco, per verificare la regolarità ed agibilità; se rileva irregolarità, impartisce all'ente organizzatore le opportune disposizioni per la rimozione delle stesse;
  - c) controlla la disponibilità e l'idoneità del materiale necessario per lo svolgimento della manifestazione (giochi, orologi, formulari, ecc.).
3. Prima dell'inizio delle gare l'Arbitro svolge i seguenti compiti:

- a) ove la manifestazione richieda la presenza di più Arbitri, riunisce gli Arbitri collaboratori designati, impartendo le istruzioni necessarie per il migliore espletamento delle loro funzioni;
- b) riunisce gli eventuali ausiliari, messi a disposizione dall'ente organizzatore, spiegando loro dettagliatamente i compiti ed il modo di attuarli;
- c) accetta le iscrizioni presentate dall'ente organizzatore, distinte per le singole gare previste dal programma della manifestazione e complete di tutte le indicazioni richieste per ogni nominativo iscritto;
- d) controlla le tessere federali che i concorrenti sono tenuti a esibirgli a richiesta e, se lo ritiene, i documenti di riconoscimento;
- e) riceve, per i giocatori sprovvisti di tessera, le dichiarazioni liberatorie e decide sulla loro ammissione a giocare;
- f) provvede, con le modalità generali stabilite dai regolamenti tecnici e con quelle particolari stabilite dal regolamento della manifestazione, alla compilazione degli elenchi che espone al pubblico;
- g) provvede, negli incontri a squadre, all'espletamento delle operazioni preliminari previste dal relativo regolamento;
- h) raccoglie ed allega al verbale di gara i reclami presentati in relazione alle operazioni preliminari e prende nota di essi sul verbale di gara stesso, facendoli seguire dalla propria decisione motivata in merito;
- i) decide, ove necessario, l'orario giornaliero d'inizio e termine del gioco, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento della manifestazione, e lo espone al pubblico per la chiamata dei giocatori da effettuarsi almeno dieci minuti prima dell'orario fissato;
- j) quando sono designati Arbitri collaboratori, si fa assistere dagli stessi in ogni fase delle operazioni preliminari, in modo da favorire l'acquisizione di esperienza;
- k) pone in atto qualunque iniziativa ritenga opportuna per il miglior andamento della manifestazione.

### **Art. 35 – Adempimenti durante lo svolgimento delle gare**

1. L'Arbitro nel corso della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
- a) esamina i formulari con i risultati degli incontri man mano che gli vengono consegnati dai giocatori o dai collaboratori, e ne annota l'esito sul tabellone esposto al pubblico e sui propri atti;
  - b) decide in merito alle proposte degli Arbitri collaboratori;
  - c) interviene, quando richiesto, in merito alle decisioni prese dagli Arbitri collaboratori e, se del caso, può anche cambiare tali decisioni;
  - d) verifica il regolare svolgimento degli incontri, il corretto funzionamento degli orologi, la sussistenza di condizioni adeguate allo svolgimento degli incontri;

- e) interviene direttamente, quando lo ritiene opportuno, affinché siano rispettate le norme regolamentari;
- f) decide se e quando un incontro deve essere interrotto per cause di forza maggiore e quando deve essere ripreso dopo l'interruzione;
- g) per controversie circa l'applicazione delle regole degli scacchi e delle altre norme regolamentari inerenti alle stesse, decide immediatamente ed inappellabilmente dando risposta verbale;
- h) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento;
- i) adotta gli altri provvedimenti previsti dal regolamento, sia d'ufficio sia su reclamo;
- j) adotta, d'intesa con l'ente organizzatore, tutti i provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione e che non siano in contrasto con le norme regolamentari;
- k) predispone la nota per il rimborso delle spese e la consegna all'ente competente;
- l) comunica all'organizzatore l'importo delle quote di omologazione.

### **Art. 36 – Adempimenti al termine delle gare**

1. L'Arbitro, al termine della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
  - a) predispone le classifiche finali e le consegna all'organizzatore;
  - b) consegna, ai giocatori che avessero ottenuto norme per i titoli, una copia firmata della certificazione;
  - c) consegna agli Arbitri collaboratori le schede con proprie valutazioni sul loro operato;
  - d) si trattiene sul luogo delle gare fino al termine della premiazione, onde consentire la presentazione di eventuali reclami;
  - e) rilascia quietanza liberatoria all'ente competente per il rimborso delle spese, all'atto del relativo pagamento.
2. Dopo la conclusione della manifestazione:
  - a) completa il verbale di gara, che invia utilizzando i canali a ciò predisposti, entro 8 giorni e comunque nei tempi previsti dal Regolamento, all'organo federale competente, corredato di tutti gli allegati opportuni, ivi compreso i file contenenti i dati tecnici relativi al torneo, nonché le copie richieste delle norme per i titoli che fossero state ottenute, gli estremi del versamento delle quote di omologazione da parte dell'organizzatore e le schede di valutazione dei collaboratori; il verbale di gara deve essere compilato e inviato anche in caso di mancato svolgimento della manifestazione;
  - b) per gli incontri a squadre, entro 8 giorni o comunque nei diversi tempi previsti dal Regolamento, trasmette in via telematica all'organo federale competente il verbale di gara ed i suoi allegati.

### **Art. 37 – Compiti atipici**

1. Al di fuori delle designazioni per l'esercizio delle attività tipiche, gli Arbitri possono essere chiamati a svolgere funzioni e compiti atipici, assumendone le seguenti cariche od incarichi:
  - a) dirigente del settore;
  - b) commissario di esami;
  - c) docente per i corsi e le riunioni di aggiornamento.
2. I compiti atipici possono essere affidati anche agli Arbitri che siano inattivi unicamente per cause di incompatibilità.

## **TITOLO SESTO - RECLUTAMENTO, CORSI, ESAMI, ATTIVITÀ**

### **CAPO I – RECLUTAMENTO**

#### **Art. 38 – Reclutamento da parte del Fiduciario Regionale**

1. Il Fiduciario Regionale, nell'attuazione dei programmi disposti dalla CAF, indice d'intesa con il Comitato Regionale o il Delegato regionale di appartenenza e possibilmente con cadenza annuale, corsi per Arbitro Regionale e riunioni periodiche di aggiornamento, e provvede al coordinamento dell'attività preparatoria.
2. I docenti e i commissari d'esami dei corsi per Arbitro Regionale, nonché i docenti dei vari corsi d'aggiornamento, sono designati dalla CAF su proposta del Fiduciario Regionale.
3. Il docente o il Presidente della commissione d'esame, entro 8 giorni dalla conclusione della sessione di corsi o di esami, invia alla CAF il verbale di corso o di esame e tutti gli allegati, ivi compreso l'elenco dei partecipanti con indicazione degli esiti e dei giudizi.
4. Tutte le spese di organizzazione dei corsi, degli esami e delle riunioni ed il rimborso delle spese ai docenti ed ai commissari d'esame sono a carico del Comitato o Delegazione Regionale competente, il quale può inserire tali iniziative nel programma annuale di attività.

#### **Art. 39 - Obblighi degli affiliati**

1. Gli affiliati devono favorire il reclutamento degli Arbitri tra i propri tesserati e soprattutto fra i giovani.

### **CAPO II – CORSI**

#### **Art. 40 – Corsi d'esame**

1. Per l'inquadramento e la qualificazione degli Arbitri la CAF:
  - a) approva i corsi per Arbitro Regionale e per Arbitro Candidato Nazionale indetti dai Fiduciari Regionali e ne designa i docenti e i commissari d'esame;
  - b) indice almeno ogni due anni, tenendo conto delle eventuali proposte dei Fiduciari Regionali, un corso per Arbitro Nazionale, riservato agli

Arbitri Candidati Nazionali con curriculum ed anzianità nella qualifica di almeno due anni, e ne designa i docenti e i commissari d'esame. Qualora il numero dei candidati fosse ritenuto insufficiente per l'effettuazione di un corso (inferiore a 8) o lo stesso non potesse tenersi per altri motivi, la CAF può sostituirlo con un esame da sostenersi presso una commissione esaminatrice appositamente designata.

2. Il Fiduciario Regionale, altresì, indice le riunioni programmatiche di coordinamento dei docenti dei corsi e delle riunioni di aggiornamento.

#### **Art. 41 – Riunioni di aggiornamento**

1. Le riunioni di aggiornamento sono finalizzate alla diffusione e all'illustrazione delle modifiche regolamentari, nonché all'approfondimento delle varie materie rivolto alla sempre maggiore qualificazione degli Arbitri.

2. La CAF organizza riunioni di aggiornamento per Arbitri Candidati Nazionali e Arbitri Nazionali e designa i docenti delle stesse.

3. La CAF approva proposte e programmi di riunioni di aggiornamento regionali avanzate dai Fiduciari Regionali che hanno avuto parere favorevole del Comitato Regionale di appartenenza, e designa i docenti delle stesse.

### **CAPO III – TIROCINIO, ESAMI, EVENTUALE COLLOQUIO**

#### **Art. 42 – Tirocinio**

1. Gli Arbitri, per poter conseguire la qualifica superiore, sono tenuti ad effettuare un tirocinio di durata adeguata. Il tirocinio consiste nel collaborare con Arbitri dei livelli superiori nelle funzioni tipiche della direzione di competizioni qualificate e nella partecipazione a riunioni di aggiornamento.

#### **Art. 43 – Esami per il passaggio alle varie qualifiche. Colloquio per passaggio ad Arbitro Nazionale**

1. I corsi di cui all'Art. 40 devono concludersi con un esame. Esso consisterà in un colloquio (eventualmente integrato o sostituito da una prova scritta) basato su domande relative agli argomenti trattati durante il corso o a quanto previsto dal programma per il conseguimento della qualifica.

2. La commissione esaminatrice stilerà il giudizio definitivo e il presidente della commissione lo trasmetterà alla CAF e per quanto di sua competenza al Fiduciario Regionale, allegando l'eventuale documentazione prodotta dal candidato (valutazioni ricevute e certificazioni di partecipazioni a riunioni di aggiornamento).

3. Per il passaggio alla qualifica di Arbitro Nazionale, la CAF nomina per la commissione esaminatrice tre componenti, di cui almeno uno Arbitro Internazionale o FIDE e che abbia già avuto esperienza come commissario di esame, che funge da presidente.

4. Sono ammessi a sostenere il colloquio di cui al comma 3 gli Arbitri Candidati Nazionali, che abbiano ottenuto sufficiente competenza a seguito di arbitraggi effettuati e con partecipazione a riunioni periodiche di aggiornamento; essi dovranno presentare al Fiduciario Regionale degli Arbitri, nei termini fissati, la domanda di ammissione contenente:

a) Generalità;

b) indicazione dei requisiti;

c) eventuali attestazioni di partecipazione alle riunioni di aggiornamento;

d) dichiarazioni di valutazione positiva negli arbitraggi effettuati, rilasciata dai rispettivi Arbitri principali.

5. Il colloquio è superato se il giudizio è positivo.

6. Con il superamento del colloquio, e la successiva ratifica da parte della CAF, il candidato ottiene immediatamente e definitivamente la qualifica di Arbitro Nazionale.

## **CAPO IV – ATTIVITÀ**

### **Art. 44 – Arbitri inattivi**

1. Gli Arbitri sono depennati dagli Albi degli Arbitri in attività e vengono classificati inattivi, pur conservando il titolo conseguito, per i seguenti motivi:

a) mancato pagamento entro i termini previsti della quota annuale di tesseramento FSI prevista per gli Arbitri per l'anno in corso;

b) incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica;

c) dimissioni. La domanda dell'interessato deve essere inoltrata alla CAF tramite il rispettivo Fiduciario Regionale.

2. Gli Arbitri inattivi non possono essere designati per manifestazioni che si svolgano durante il periodo di inattività.

3. La CAF cura la tenuta dell'albo nazionale degli Arbitri inattivi.

4. Gli Arbitri inattivi vengono posti in posizione di aspettativa e vengono iscritti nell'elenco degli Arbitri inattivi con il titolo conseguito. L'eventuale richiesta di reinserimento nei quadri arbitrali è regolata da quanto previsto all'art. 46. L'Arbitro iscritto all'albo degli Arbitri inattivi non è tenuto al pagamento del tesseramento.

5. L'inattività, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del presente regolamento, inizia nel momento in cui perviene alla sede della CAF la richiesta di classificazione nell'albo degli Arbitri inattivi per dimissioni o nel momento in cui, su indicazione di chiunque ne abbia interesse, la

CAF viene a conoscenza della causa di incompatibilità e cessa nel momento in cui la CAF comunica la reinscrizione ex art. 46 al richiedente.

#### **Art. 45 – Cancellazione dagli Albi**

1. L'Arbitro può essere cancellato dall'albo per:
  - a) dimissioni;
  - b) ingiustificata inattività per un periodo di due anni;
  - c) motivi di carattere tecnico determinanti l'incapacità o l'inabilità ad arbitrare;
  - d) perdita dei requisiti di cui all'art. 22 del presente Regolamento;
  - e) radiazione determinata da provvedimenti di carattere disciplinare.
2. I provvedimenti di cancellazione sono adottati dalla CAF.
3. La cancellazione comporta la perdita della qualifica di tesserato.
4. Avverso la cancellazione l'interessato può proporre ricorso al Giudice Sportivo Unico, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. La decisione del Giudice Sportivo Unico è inappellabile.

#### **Art. 46 – Reiscrizione negli Albi e riammissione in attività**

1. Gli Arbitri iscritti nell'elenco degli Arbitri inattivi per dimissioni (art. 44.1 lett. c) possono essere reinscritti nell'albo, con la qualifica cui già appartenevano, a condizione che presentino domanda alla CAF.
2. Gli Arbitri iscritti nell'elenco degli arbitri inattivi per incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica (art. 44.1 lett. b) possono essere reinscritti nell'albo, con la qualifica cui già appartenevano, a condizione che presentino domanda alla CAF al venir meno della causa di incompatibilità.
3. Gli Arbitri che, ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento, sono stati cancellati dall'albo, se è venuta meno la ragione della cancellazione, possono essere reinscritti nell'albo, con la qualifica cui già appartenevano, a condizione che presentino domanda alla CAF.
4. In ogni caso la CAF può disporre la preventiva partecipazione ad un corso di aggiornamento. La CAF decide inappellabilmente.

#### **Art. 47 – Revisione annuale degli Albi**

1. Entro la fine di ogni anno la CAF, in accordo con i Fiduciari Regionali degli Arbitri, provvede alla revisione generale degli albi degli Arbitri.
2. Copia degli albi aggiornati viene pubblicata annualmente negli atti ufficiali.
3. I movimenti nei quadri verificatisi nel corso dell'anno vengono pubblicati negli atti ufficiali.

### **TITOLO SETTIMO - DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI**

## **CAPO I – DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI**

### **Art. 48 – Tessera di riconoscimento**

1. All'Arbitro in regola con il tesseramento deve essere rilasciata la tessera di riconoscimento a cura della FSI.
2. La tessera di riconoscimento, per la sua validità, deve contenere:
  - a) le generalità dell'Arbitro;
  - b) la qualifica (Regionale, Candidato Nazionale, Nazionale, FIDE, Internazionale).
3. La tessera predetta deve essere esibita dall'arbitro per il suo riconoscimento nelle manifestazioni ufficiali.
4. Il CF stabilisce annualmente la quota di tesseramento per le varie qualifiche della categoria arbitrale.

### **Art. 49 - Accettazione o rinuncia della designazione**

1. Ricevuta la designazione, l'Arbitro deve comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia a chi lo ha designato.

### **Art. 50 – Divisa e distintivo**

1. Nei casi in cui non sia prevista una divisa ufficiale, l'arbitro è tenuto a vestire in modo consono alla sua funzione.
2. È sempre obbligatorio l'uso del distintivo e/o della tessera di riconoscimento nel corso della manifestazione.

### **Art. 51 – Benemerienze**

1. La CAF può proporre ogni anno al CF l'assegnazione di benemerienze agli Arbitri, almeno Nazionali, che:
  - a) abbiano acquisito particolari meriti nel campo delle attività della categoria;
  - b) abbiano diretto impeccabilmente manifestazioni per almeno dieci anni;
  - c) non abbiano mai subito sanzioni inibitive previste dal regolamento di giustizia.

### **Art. 52 – Condotta**

1. Durante l'espletamento del proprio mandato, l'Arbitro deve essere imparziale e tenere un contegno rispondente alla delicata funzione che esplica.
2. L'Arbitro deve astenersi in modo assoluto dal criticare pubblicamente l'operato dei propri colleghi, tanto verbalmente quanto per iscritto attraverso la stampa o qualsiasi altro mezzo di diffusione, e tanto meno entrare in polemica con pubblico, atleti, dirigenti o altri tesserati FSI.

3. La mancata osservanza del comma 2 comporta il deferimento agli organi di giustizia federali.
4. L'Arbitro deve osservare scrupolosa e fattiva collaborazione in sede di gara e nei rapporti di organizzazione e verso i propri colleghi investiti di incarichi direttivi.
5. L'Arbitro deve esigere la più rigorosa disciplina da parte di atleti, accompagnatori, dirigenti e tesserati FSI.

### **Art. 53 – Doveri degli Arbitri**

1. Gli Arbitri sono tenuti a:
  - a) dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali vengono designati, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
  - b) sostituire gli Arbitri assenti per consentire in ogni caso lo svolgimento delle manifestazioni;
  - c) inviare nei termini la documentazione prescritta;
  - d) osservare e far osservare le carte federali ed ogni altra direttiva emanata dal settore;
  - e) mantenere la massima riservatezza sui fatti inerenti alla propria funzione;
  - f) improntare i rapporti con gli altri Arbitri a spirito di colleganza;
  - g) tenersi aggiornati su modifiche e novità consultando il sito del Settore Arbitrale.
2. Agli Arbitri è vietato:
  - a) svolgere le funzioni loro proprie in manifestazioni non autorizzate dalla FSI, salvo apposita deroga o se facenti parti di attività di divulgazione;
  - b) rilasciare dichiarazione agli organi d'informazione con apprezzamenti riguardanti l'organizzazione, la conduzione e lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione autorizzata dalla federazione;
  - c) trattare sulla stampa o altri mezzi di diffusione gli argomenti riguardanti l'attività federale in generale e quella degli Arbitri in particolare, senza l'autorizzazione scritta della CAF;
  - d) dirigere manifestazioni che si svolgono contemporaneamente in sedi diverse;
  - e) gareggiare nella manifestazione da essi arbitrata;
  - f) arbitrare manifestazioni di cui abbiano responsabilità organizzative.
3. Non rientra nei compiti specifici dell'Arbitro la compilazione del bollettino del torneo e dei comunicati stampa.

### **Art. 54 – Diritti e benefici dell'Arbitro**

1. L'Arbitro in attività gode dei seguenti benefici:
  - a) ricevere gli atti ufficiali;
  - b) partecipare a premi stabiliti dal settore;

- c) avere inserito il proprio nome nel programma della manifestazione per la quale è stato designato;
  - d) partecipare alle assemblee del settore ed esercitare il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo in conformità con quanto previsto dal presente regolamento;
  - e) usufruire di ogni beneficio previsto dalle norme generali della FSI e comunque concesso dagli organi federali.
2. Gli Arbitri non attivi per incompatibilità (art. 44.1 lett. b) perdono i benefici previsti per la categoria. L'Arbitro iscritto nell'albo degli Arbitri inattivi per incompatibilità non perde l'elettorato passivo, mentre perde l'elettorato attivo.

### **Art. 55 – Rimborsi delle spese**

1. All'Arbitro iscritto negli albi, sia per le attività tipiche sia per quelle atipiche (con esclusione della partecipazione alle riunioni di aggiornamento ed alle riunioni del settore) compete il rimborso delle diarie giornaliere e delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute, nella misura prevista dalle tabelle approvate dal CF per la categoria. Tale rimborso compete anche per le eventuali giornate di presenza anticipata o posticipata richieste dagli organizzatori.
2. Per i tornei la richiesta di rimborso va inoltrata all'organizzatore, salva diversa indicazione del CF.

## **TITOLO OTTAVO - GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE**

### **CAPO I – GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE**

#### **Art. 56 – Giurisdizione tecnica e disciplinare**

1. Gli Arbitri nell'espletamento della loro attività tipica ed atipica sono sottoposti al controllo del loro operato da parte dei rispettivi designatori. La CAF controlla altresì l'attività divulgativa pubblica degli Arbitri su argomenti di natura tecnica.
2. Tale controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali rapporti degli affiliati o enti organizzatori.
3. Gli Arbitri per le infrazioni disciplinari non connesse all'esercizio delle loro funzioni sono passibili delle sanzioni previste per gli altri tesserati.
4. Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un Arbitro vanno registrati nella sua scheda personale.

#### **Art. 57 – Provvedimenti tecnici**

1. Il Fiduciario Regionale e la CAF possono adottare a carico degli Arbitri provvedimenti per ragioni tecniche (errori, insufficienza, incapacità od altro).

2. I Fiduciari Regionali possono adottare i seguenti provvedimenti tecnici, con l'obbligo di comunicazione alla CAF:

- a) rilievo verbale;
- b) rilievo scritto;
- c) valutazione d'insufficienza.

3. La CAF, autonomamente o su segnalazione del Fiduciario Regionale degli Arbitri, può adottare, oltre ai precedenti, anche i seguenti provvedimenti tecnici:

- a) obbligo di frequenza di un seminario di aggiornamento su determinati aspetti della materia di competenza arbitrale;
- b) colloquio su determinati aspetti della materia di competenza arbitrale di fronte a una commissione, da superare con esito positivo;
- c) divieto di designazione per ogni attività tipica ed atipica per un periodo determinato e comunque non superiore a sei mesi nei confronti degli arbitri che abbiano commesso gravi irregolarità tecniche;
- d) cancellazione dagli albi.

Solo quest'ultimo provvedimento è reso pubblico tramite gli atti ufficiali.

4. I provvedimenti tecnici sono insindacabili.

### **Art. 58 – Provvedimenti disciplinari a carico degli Arbitri**

1. Per le infrazioni disciplinari gli Arbitri iscritti negli albi sono soggetti alla giurisdizione degli organi di giustizia della FSI, che adottano i provvedimenti previsti dai regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 59 - Comunicazione di provvedimenti**

1. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia nei confronti di Arbitri devono essere comunicati immediatamente alla CAF per gli adempimenti di sua competenza.

2. I provvedimenti di mancata omologazione di manifestazioni per causa imputabile all'operato degli Arbitri devono essere comunicati immediatamente alla CAF per gli adempimenti di sua competenza.

## **TITOLO NONO – DOCUMENTAZIONE**

### **CAPO I – DOCUMENTAZIONE**

#### **Art. 60 - Documenti comuni**

1. Sono documenti comuni ad ogni manifestazione individuale o a squadre:

- a) la designazione, contenente le indicazioni del tipo di competizione, del luogo di effettuazione, dei giorni di svolgimento, dell'ora d'inizio delle operazioni preliminari;
- b) la comunicazione di rinuncia motivata, che l'Arbitro è tenuto ad effettuare immediatamente al designante e che, se fatta verbalmente, va comunque confermata successivamente in forma scritta;
- c) i formulari per registrare la partita, che devono essere messi a disposizione dall'affiliato o dall'ente organizzatore;
- d) il rapporto dell'Arbitro sugli eventuali provvedimenti disciplinari adottati e sulle eventuali infrazioni rilevate, con l'indicazione, in entrambi i casi, se è stata effettuata o meno la contestazione dell'addebito;
- e) i reclami presentati ai sensi del regolamento;
- f) il rapporto dell'Arbitro principale sull'operato degli Arbitri collaboratori, redatto su moduli a ciò predisposti, con la specificazione delle effettive attitudini degli Arbitri utilizzati e con un sintetico giudizio su di essi.

#### **Art. 61 – Documenti particolari per i Campionati Nazionali a squadre**

1. Sono documenti particolari per i campionati nazionali a squadre, salvo quanto previsto dagli specifici regolamenti:

- a) la formazione della squadra che, redatta e sottoscritta dal capitano sullo specifico modulo, deve contenere l'elenco dei giocatori che si intendono utilizzare nel corso dell'incontro e quant'altro richiesto dal regolamento del campionato a squadre;
- b) gli accordi sottoscritti dai capitani;
- c) i reclami, presentati ai sensi dei regolamenti tecnici e di giustizia, per i quali l'arbitro non è stato in grado di decidere;
- d) il modulo per il rimborso delle spese, redatto nel rispetto della relativa normativa;
- e) il verbale di gara, redatto sui moduli specifici, contenente, tra l'altro, il risultato di ciascuna partita ed il risultato finale dell'incontro intersociale, così come sancito dall'Arbitro al termine del medesimo.

2. Il verbale di gara, se previsto, redatto in unica copia e con allegati i documenti di cui al precedente punto a) e quelli eventuali di cui ai precedenti punti b) e c), va inoltrato, subito dopo la conclusione dell'incontro, per posta prioritaria o elettronica, dall'Arbitro al responsabile designato del girone.

#### **Art. 62 – Documenti particolari per le manifestazioni individuali**

1. Sono documenti particolari per le manifestazioni individuali, salvo quanto previsto dagli specifici regolamenti:

- a) l'elenco degli iscritti;

- b) le classifiche;
- c) i tabelloni di gara, completi dei risultati tecnici conseguiti nel corso degli incontri;
- d) i cartellini individuali FSI e FIDE;
- e) i certificati di norme per titoli nazionali o internazionali conseguite dai partecipanti;
- f) il verbale di gara, che deve essere inviato entro 8 giorni dalla conclusione della manifestazione, secondo le modalità previste dalla FSI;
- g) le quietanze liberatorie che, redatte sugli specifici moduli, gli arbitri devono rilasciare all'affiliato o ente organizzatore o a chi indicato dal CF al momento del saldo delle loro spettanze.

### **Art. 63 - Penalità**

1. Il ritardo, oltre i termini previsti, nell'invio della documentazione relativa alla manifestazione diretta, comporta per l'Arbitro titolare le seguenti penalità:

- a) fino a dieci giorni di ritardo: rilievo;
- b) da dieci a trenta giorni di ritardo: valutazione d'insufficienza;
- c) oltre trenta giorni di ritardo: valutazione d'insufficienza e deferimento agli organi di giustizia.

2. Fa fede la data registrata dal canale informatico impiegato.

3. Le penalità vengono annotate sulle schede personali, tenute a cura della CAF o del Fiduciario Regionale.